



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 76

Testo unico, art. 76

Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.

Nessuna forza armata puo' esse se collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-76-testo-unico-art-76/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it